

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
GLOBAL SOCIAL SERVICE IN
SIGLA COOP. SOC. GSS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDRAGONE CE VIA DOMIZIANA
629

Numero REA: CE - 213562

Codice fiscale: 03034340616

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2020 - Statuto completo	2
--	---



1

Luigi Sorgenti degli Uberti
Notaio in Mondragone
Piazza G. Falcone 18

Allegato "A" al Repertorio n.40054 alla Raccolta n.23276
STATUTO

della "Cooperativa sociale Global social Service".

1. DENOMINAZIONE

E' costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511 e seguenti codice civile, una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Cooperativa sociale Global social Service".

Alla cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà iscritta

nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 c.c.

2. SEDE

La cooperativa ha sede in Mondragone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune su indicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello su indicato.

La cooperativa potrà istituire o sopprimere con determinazione dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

3 -SCOPO - OGGETTO

La cooperativa si pone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive, la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La società cooperativa sociale si propone pertanto:

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di CASERTA DP
Ufficio Atti Pubblici

il

al n.

Serie

- di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
- di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
- di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività appositamente regolamentata per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
- di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi indicati, è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni su scala locale, nazionale ed internazionale, promuovendo o aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore. La cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.

La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa, avvalendosi principalmente ma non esclusivamente dell'attività dei suoi soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- attività di assistenza sociale, socio sanitaria residenziale e non residenziale, nonché domiciliare;
- attività educative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi, psichici e sensoriali, ex dirigenti istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori di età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli artt. 47 e 48 della l.354 del 1975;
- attività di assistenza socio sanitaria domiciliare e non ad anziani autosufficienti e non, a disabili, invalidi in condizioni economiche disagiate, minori di età abbandonati, profughi, immigrati non abbienti, portatori di handicap;
- attività di trasporto persone portatori di handicap e invalidi, trasporto servizi scolastici, servizi di ambulanza;
- attività di formazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- attività di promozione della cultura e dell'arte, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico artistico;
- attività di tutela dei diritti civili ed altri scopi con-

nessi all'esclusivo proseguimento di finalità di solidarietà sociale;

- attività di gestione di mense, fornitura di pasti comunque preparati e conservati ad enti pubblici e privati, gestione di case di cura, case di riposo e case famiglia senza cure mediche.

- Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso lo svolgimento di impresa di pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici, negozi, case di cura, impianti sportivi e abitazioni private;

- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica utilità;

- cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle stesche;

- servizi di preparazione, somministrazione di alimenti, compresa la consegna domiciliare;

- servizi di trasporto di persone, anche disabili, minorenni e cose;

- facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici compreso le seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura, legatura, accatastamento, dissaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, cernita e selezione;

- la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;

- gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici e stabilimenti balneari; attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie; l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, compresa l'attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator;

- organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto; accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto;

- gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.);

- prestazione di servizi turistici nell'ambito di mostre, manifestazioni turistiche e congressi;

- gestione di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi nonché di campeggi;
- commercio al dettaglio di gadget e prodotti alimentari tipici locali;
- acquisto, costruzione, permuta, ripristino, vendita, affitto, locazione, sublocazione, gestione e trasformazione d'immobili civili, industriali, commerciali, sale cinematografiche, teatrali, sale convegni, sale da gioco ed attività di pubblico intrattenimento in genere, nonché di aree attrezzate, centri commerciali, centri sportivi, capannoni ed altre strutture similari;
- locazione e sublocazione solo di beni di proprietà sociale;
- consulenza ed assistenza tecnico professionale in generale alle aziende, relativamente al settore turistico, congressuale e nel campo dell'incentivazione alle vendite;
- somministrazione di alimenti e bevande.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà: compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La società cooperativa potrà chiedere ed ottenere contributi e finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato così come previsto dalle leggi in vigore. Inoltre potrà chiedere prestiti e mutui presso banche o altri Enti Finanziari legalmente riconosciuti.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, utili all'attuazione degli scopi sociali,

La cooperativa al fine di rendere più efficace la propria azione, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, può consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, aderire ad una delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

La cooperativa può organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci.

4. DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga od anticipato scioglimento.

5. SOCI

I soci si distinguono in:

- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese

concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.

6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, se persona fisica; ragione o denominazione sociale, sede legale, data e luogo di costituzione, numero di Iscrizione

al Registro delle Imprese se trattasi di società;

b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;

c) se trattasi di società, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;

d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;

e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie

per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;

f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda

può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo,

quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo

illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dalla statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;

b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea
o dall'Organo Amministrativo;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti

dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.

8. SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione

o per causa di morte.

9. RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento

degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata ovvero consegnata a mano e gli amministratori

dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore

e società, con la chiusura dell'esercizio in corso,

se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno,

con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente

al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare

del suddetto termine.

10. DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti

ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

11. ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti

dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa senza espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;
- b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standard produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

13. MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto. L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, subentra nella partecipazione del socio deceduto.

In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in difetto

di tale designazione si applica l'articoli 2347, commi 2 e 3 c.c.

14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno

diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità

alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.. La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata

e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio

nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione

del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della cooperativa

risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine

il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza

prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies

disp. att. e trans. c.c..

16. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati

dai soci cooperatori (il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a venticinque euro e non superiore a cinquecento euro attualmente nella misura di euro cento; l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo).

- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;

- da eventuali riserve straordinarie;

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante

la vita della cooperativa che al suo scioglimento.

17. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c..

Nessun socio può possedere nella cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

18. LIBERAZIONE DELLE QUOTE

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno

essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti,

cui si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.

19. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della cooperativa, nonché evidenziando nella nota integrativa, a

norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora

ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio

Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche

fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c..

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo
- ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci operatori, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

e) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

20. RISTORNI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare,

su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci operatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle

quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

21. ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

22. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonchè ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria,

da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio

stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purchè confermato) da inviarsi almeno

8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio

risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo

di posta elettronica o allo specifico recapito

che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino

espressamente dal libro soci). L'avviso di convocazione

deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della

riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in

Italia, la data della prima e della seconda convocazione,

che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,

l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta

giorni dalla data della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea

si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori

e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

23. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti,

ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

24. VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti

nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

25. PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente se

nominato;

- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal più anziano di età.

Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario

può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio

per legge.

26. POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;

- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo,

provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;

- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente;

- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;

- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità

per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

27. ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la

composizione entro i limiti suddetti;
- da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente
o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione
rispettivamente degli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni
dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli
Amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i
soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci co-
operatori
persone giuridiche.
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-
sioni
o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto
della loro nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo
è stato ricostituito.
L'eventuale compenso degli amministratori è deliberato dal-
l'assemblea
ordinaria; gli amministratori possono svolgere
le funzioni anche a titolo gratuito.
28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia prov-
veduto
l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed uno o
più Vice Presidenti.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni
ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo,
determinandone i poteri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri.
La convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello
fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,
nei casi di urgenza il tempo può essere più breve e l'avviso
può essere spedito a mezzo telegramma o fax, in modo
che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati
almeno un giorno libero prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società
cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le at-

tribuzioni

dell'organo amministrativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

29. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono

Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

30. REGOLAMENTI

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto

costitutivo, sono predisposti dall'Organo Amministrativo e approvati dall'Assemblea.

31. COLLEGIO DEI SINDACI

Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c., i soci nominano un Collegio Sindacale composto di tre Membri Effettivi

e due Supplenti (un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'ap-

posto

registro e gli altri componenti, se non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con D.M. 29 dicembre 2004 n. 320 o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche) e provvedono alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni

prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

32. SCIoglimento DELLA COOPERATIVA'

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

33. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

34. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza

dei rapporti tra i soci e tra essi e la società,

l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva

dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale

non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,

sarà decisa da un arbitro amichevole compositore,

scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione

della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento

del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le

parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

35. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Firmato:

NICOLETTA Antonietta.

Notaio Luigi Sorgenti degli Uberti - vi è sigillo

La presente copia informatica e' conforme al suo originale
cartaceo presente ai miei atti ex art. 23 d.lgs 82/2005

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A MEZZO M.U.I.